



**TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE FALLIMENTARE**

Addì 22 gennaio 2020 ad ore 16,00 nella stanza del Presidente di sezione si riunisce la sezione terza del tribunale. Assume la presidenza il presidente della sezione dr.ssa M.G. Mariconda, la quale designa qual segretario il dott. Crivelli.

Sono altresì presenti la dott. Caterina Giovanetti, il dott. GB Nardecchia, il dott. Alberto Crivelli, il dr. Luca Fuzio e il dr. Simone Romito.

La sezione, all'unanimità, approva quanto segue

- a) A seguito dell'entrata in vigore in data 25.12.2019 della l. n. 157/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2019, ed in particolare dell'art.41 bis, la Sezione interpreta tale ultima disposizione, nella parte in cui prevede il potere del giudice dell'esecuzione di sospendere il processo esecutivo (comma 5°) in presenza delle condizioni di cui ai commi 2° e 3° della stessa, allorché il debitore o un suo parente o affine entro il terzo grado richiedano la rinegoziazione o il rifinanziamento di un mutuo sulla cui base è stato promosso un processo esecutivo, e su istanza congiunta di debitore e creditore, nel senso che la stessa diverrà applicabile, e pertanto il relativo potere potrà essere esercitato, solo allorché il Ministro dell'economia abbia emanato il decreto previsto dal comma 6°. Ciò in quanto in base alla vista disposizione il decreto deve stabilire le modalità con cui il giudice procederà all'esame dell'istanza, alla verifica del conseguimento delle finalità, ed alla liquidazione e alla verifica del pagamento delle spese processuali. Alla stessa stregua e per le stesse considerazioni, fino a quella data non potranno prodursi le ulteriori conseguenze discendenti dalle facoltà di cui al comma 1° della disposizione.
- b) La sezione, in relazione al nuovo testo dell'art.560 cpc, come risultante dalla novella introdotta dalla l. n.12/2019, con particolare riferimento agli obblighi la cui violazione da parte del debitore che abita l'immobile comporta la decadenza da tale ultima facoltà con conseguente potere di emissione dell'ordine di liberazione, ritiene che il mancato pagamento delle spese condominiali non costituisce violazione tale da comportare siffatta conseguenza, a meno che il mancato pagamento stesso incida concretamente sull'omissione delle opere di manutenzione sulle parti comuni, e con esso la sua appetibilità. Più in generale si ritiene che le violazioni all'uopo rilevanti siano quelle che incidano sulla manutenzione e conservazione del bene, determinandone la possibilità di degrado o deperimento, e sul divieto di locazione, nonché infine quelle che incidono negativamente sulla possibilità di evoluzione della procedura (ostacolando od impedendo gli accessi per le valutazioni, i controlli del custode, le visite da parte degli interessati). E' pertanto esclusa la conseguenza in parola in ipotesi di violazione dell'obbligo di rendiconto

- OMISSIS -